

sia altresì necessario prorogare i termini per la presentazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 16, comma 16.1, della deliberazione n. 166/05 per permettere la trasmissione delle informazioni necessarie alla definizione di un corrispettivo regionale unico a livello nazionale;

Delibera:

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione n. 166/05:

a. l'art. 9, comma 9.1, è sostituito dal seguente comma:

«9.1 A partire dall'anno termico 2007-2008 l'impresa di trasporto rende disponibile nei punti di entrata interconnessi con l'estero un servizio di trasporto continuo su base semestrale, trimestrale e mensile, applicando ai corrispettivi di capacità CP_e riproporzionati su base mensile, i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella 3.»;

b. all'art. 11, comma 11.2, lettera b), il secondo alinea è sostituito dal seguente:

«il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste in conferimento nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, normalizzate su base annuale mediante il prodotto del coefficiente di riproporzionamento del corrispettivo di capacità CP_e per i coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella n. 3, deve essere uguale al 50% del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo art. 15, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - RD - RSC^N - FC^N = 2 \sum_{e=1}^m K_e \cdot CP_e$$

dove FC^N è il fattore correttivo definito al successivo art. 15, comma 15.3, e m è il numero dei punti di entrata.»;

c. all'art. 11, comma 11.3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«d) calcola i corrispettivi specifici d'impresa sulla base dei dati d'impresa di cui alla precedente lettera c), relativi alle quote di ricavo e alle capacità di trasporto.»;

d. all'art. 14, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-bis - *Perequazione*. 14.1.bis La perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale si applica a tutte le imprese che svolgono l'attività di trasporto su reti regionali di gasdotti.

14.2.bis La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa di trasporto di cui al comma 14.1.bis, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione.

14.3.bis Ai fini di quanto previsto dal comma 14.2.bis, ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, fa pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al cal-

colo dell'ammontare di perequazione di cui al comma 14.5.bis. La Cassa definisce le modalità di trasmissione in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento entro centoventi giorni dalla pubblicazione del medesimo, previa approvazione da parte dell'Autorità.

14.4.bis Nel caso in cui l'impresa di trasporto non rispetti i termini di cui al comma 14.3.bis, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema all'impresa di trasporto inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalla stessa al sistema di perequazione nel suo complesso.

14.5.bis In ciascun anno t , l'ammontare di perequazione dell'impresa i relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale è pari a:

$$T_{i,t}^{CR} = [REF_{i,t}^{CR} - RICT_{i,t}^{CR}]$$

dove:

$T_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare di perequazione dei costi di trasporto dell'anno t , relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale;

$REF_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi effettivi di trasporto dell'anno t , calcolati applicando il corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale di cui all'art. 11, alle capacità effettivamente conferite;

$RICT_{i,t}^{CR}$ è l'ammontare dei ricavi di trasporto di competenza dell'anno t spettanti all'impresa di trasporto, calcolato applicando il corrispettivo specifico d'impresa, di cui all'art. 11, comma 11.3, lettera d), alle capacità effettivamente conferite.

14.6.bis La Cassa, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di trasporto l'ammontare di perequazione relativo al corrispettivo di capacità CR_r unico a livello nazionale.

14.7.bis Ciascuna impresa di trasporto, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 14.6.bis, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.

14.8.bis La Cassa, in relazione ai meccanismi di perequazione, entro centoventi giorni dalla conclusione di ciascun anno termico, liquida quanto dovuto a ciascuna impresa di trasporto.

14.9.bis Nel caso in cui i versamenti non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa, la Cassa effettua pagamenti *pro quota* rispetto agli importi spettanti alle diverse imprese, fino a concorrenza delle disponibilità dei versamenti suddetti.

14.10.bis Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese di trasporto in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro tre mesi dal termine di cui al comma 14.8.bis, la Cassa riconosce alle medesime imprese di trasporto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° giugno successivo alla scadenza di cui al comma 14.8.bis.

14.11.bis In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la